CONVENZIONE PER LA COSTITUZIONE DI CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA PER LA GESTIONE DEGLI APPALTI (EX ART.33, COMMA.3 BIS, D.LGS. 163/2006)

L'anno duemilaquindici, il giorno tredici del mese di Aprile presso la sede del Comune di Cerami

T R A

Il Comune di **Gagliano Castelferrato** , rappresentato dal Dott. Salvatore Zappulla nella qualità di Sindaco pro-tempore del Comune di **Gagliano Castelferrato** ,autorizzato alla sottoscrizione del presente atto giusta deliberazione del Consiglio Comunale n. 56 del 30-12-2014

Il Comune di **Capizzi** , rappresentato dall'Avv. Giacomo Leonardo Purrazzo nella qualità di Sindaco pro-tempore del Comune di **Capizzi,** autorizzato alla sottoscrizione del presente atto giusta deliberazione del Consiglio Comunale n. 55 del 18.12.2014;

Il Comune di **Cerami** , rappresentato dal Prof. Michele Pitronaci nella qualità di Sindaco pro-tempore del Comune di Cerami , autorizzato alla sottoscrizione del presente atto giusta deliberazione del Consiglio Comunale n. 46 del 30.12.2014;

Il Comune di **Sperlinga** , rappresentato dal Dott. Saverio Di Marco nella qualità di Sindaco pro-tempore del Comune di **Sperlinga** , autorizzato alla sottoscrizione del presente atto giusta deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 16.02.2015;

PREMESSO:

- che il Titolo I, capo V del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, Testo Unico delle Leggi degli Enti Locali, promuove l'esercizio associato di funzioni e servizi da parte dei Comuni demandando ad essi piena autonomia nell'individuazione dei soggetti, delle forme e delle metodologie per la concreta attuazione, nell'ambito dei livelli ottimali approvati dalla Regione;
- che l'art. 30 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.8.2000 dispone che gli Enti Locali al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, possono stipulare tra loro apposite convenzioni con le quali vengano definiti i fini, la durata, le forme di consultazione degli Enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie;
- Il vigente art. 33, comma 3-*bis*, del d.lgs. 163/2006, come modificato e integrato dall'art. 9, comma 4, d.l. 24.4.2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23.6.2014, n. 89 testualmente recita: "3-*bis*. I Comuni non capoluogo di provincia procedono all'acquisizione di lavori, beni e servizi nell'ambito delle unioni dei comuni di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ove esistenti, ovvero costituendo un apposito accordo consortile tra i comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici anche delle province, ovvero ricorrendo ad un soggetto aggregatore alle province, ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56. In alternativa, gli stessi comuni possono acquisire beni e servizi attraverso gli

strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip S.p.A. da altro soggetto aggregatore di riferimento. L'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture non rilascia il codice identificativo gara (Cig) ai comuni non capoluogo di provincia che procedano all'acquisizione di lavori, beni e servizi in violazione degli adempimenti previsti dal presente comma."

- Che i Comuni sottoscrittori della presente convenzione, con le deliberazioni citate, hanno deciso di gestire, tramite convenzione un ufficio comune per dare vita alla cd. "Centrale Unica di Committenza", che a far data dal 01/04/2013 gestisca in maniera esclusiva le gare finalizzate all'acquisizione di lavori, servizi e forniture in ossequio alle procedure previste dal D.Lgs. n.163 del 12/04/2006 e s.m. e i., giusta proroga dei termini disposta dall'Art. 8 comma 3 ter. del D.L. 192 del 31/12/2014, convertito in Legge n°11 del 2015 della disciplina di cui all'art. 33, comma 3 bis ;

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

Le premesse formano parte integrante della presenta convenzione

Articolo 1 – Oggetto e finalità.

1. La presente convenzione, redatta ai sensi dell'art. 30 Dlgs 267/2000 ha ad oggetto la costituzione della centrale unica di committenza tra i comuni di ""Cerami, Capizzi, Galiano Castelferrato e Sperlinga"" in attuazione della disciplina dettata dall'art. 33 comma 3 bis del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163.
2. L'esercizio associato della Centrale unica di committenza riguarda tutte le procedure di gara (aperta, ristretta, negoziata e delle acquisizione in economia). ***Restano, esclusi gli acquisti che i singoli comuni possono attivare attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da altre centrali di committenza di riferimento, ivi comprese le convenzioni di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e il mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'articolo 328 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207,*** salvo eventuali modifiche nascenti da futuri provvedimenti legislativi riguardante all'acquisizione di beni e servizi in economia diretta (amministrazione diretta).
3. **La gestione associata di cui alla presente convenzione ha i seguenti obiettivi:**
   a. ottemperare alle disposizioni normative sopra richiamate,
   b. garantire la massima trasparenza possibile ed una maggiore celerità delle procedure di gara, grazie ad una struttura specializzata ed il miglioramento della qualità delle prestazioni svolte;
   c. contenere la spesa per la gestione del servizio di cui trattasi concentrando in un'unica struttura quegli adempimenti che normalmente vengono curati da una pluralità di stazioni appaltanti;
   d. sviluppare la crescita professionale del personale impiegato;. Le attività dell'Ufficio in particolare riguardano tutti gli atti di gara, dal bando all'aggiudicazione provvisoria. Il singolo Comune resta responsabile delle fasi che precedono e seguono la gara, quali ad esempio: la programmazione delle attività da realizzare accantonando le risorse necessarie, i contenuti progettuali ed in particolare i capitolati.

ART. 2 Ambito territoriale

L'ambito territoriale relativo alla costituzione della centrale unica di committenza è individuato nei territori dei Comuni sottoscrittori della presente convenzione.

I Comuni Convenzionati svolgeranno alternativamente per un anno ciascuno le funzioni di Centrale Unica di Committenza, salvo eventuali problematiche scaturenti da applicazione normative o accordi tra le parti. Le funzioni di cui sopra sono esercitate per il 1° anno dal Comune di Cerami , per le gare bandite dal 1 Settembre 2015 sino al 31 Agosto 2016 e successivamente dal Comune di Gagliano Castelferrato, dal 1 Settembre 2016 al 31 Agosto 2017, dal Comune di Capizzi,dal 1 Settembre 2017 al 31 Agosto 2018 dal comune di Sperlinga dal 1 Settembre 2018 al 31 Agosto 2019.

ART. 3 Organizzazione e funzionamento della Centrale Unica di Committenza

La gestione associata delle procedure di gara non opera sulla qualifica di Stazione Appaltante, che rimane in capo a ciascun ente aderente.

La Centrale è priva di autonoma personalità giuridica, ma si configura dotata di autonomia operativa –funzionale, come meglio specificata nei successivi articoli. La legittimazione attiva e passiva in ipotesi di contenzioso rimane esclusivamente in capo alla stazione appaltante, ovvero all'ente nel cui interesse è stata predisposta la procedura di gara.

ART.4 Funzioni, attività, servizi conferiti e procedimenti di competenza dell'ente delegato

La stazione unica appaltante è operativa presso la sede del Comune competente per anno, presso il quale viene costituito quindi l'ufficio contratti centralizzato. Detto Comune è delegato ad esercitare tutte le funzioni ed i compiti amministrativi necessari per la gestione del servizio.

Le parti fanno confluire presso l'ufficio contratti centralizzato il personale necessario per la funzionalità e la gestione della centrale di committenza, in rapporto al carico di lavoro riferito al singolo Comune.

Per le finalità dell'adozione degli atti che dovranno essere adottati nei confronti del personale costituente l'ufficio in oggetto, si conviene l'opportunità di disciplinare distintamente il rapporto organico ed il rapporto di servizio dei dipendenti stessi con gli enti associati.

Si concorda che il rapporto organico degli addetti all'ufficio sia posto in essere con il Comune di rispettiva appartenenza, mentre il rapporto funzionale è instaurato nei confronti di tutti i Comuni associati, in quanto con la convenzione non si costituisce un nuovo ente ma si disciplina un rapporto di natura contrattuale. Il rapporto organico trova la sua fonte, per quanto non previsto nella presente convenzione, nella legge e nel regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi del Comune di appartenenza, mentre il rapporto funzionale è regolato secondo le intese del presente atto.

Le remunerazione, per ogni aspetto retributivo, fondamentale ed accessorio, di ciascuno dei dipendenti è a carico del comune presso il quale ha stipulato il contratto di lavoro originario.

Per garantire la piena funzionalità dell'ufficio, si attribuisce a un funzionario apicale la Posizione Organizzativa, nonché la responsabilità e la direzione dell'ufficio associato.

L'attribuzione della responsabilità di gestione, viene affidata con atto del Sindaco del Comune capo fila in accordo con i Sindaci dei Comuni convenzionati.

Nell'attribuzione della responsabilità di gestione deve essere data prevalenza all'aspetto della categoria di appartenenza che deve essere apicale e all'aspetto curriculare del personale. Il medesimo dipendente è individuato quale responsabile dei procedimenti di competenza, per i Comuni sottoscrittori della presente convenzione, fatto salvo quanto disposto dagli articoli 5 e 6 della L. n. 241/1990.

I compensi accessori saranno eventualmente attribuiti agli addetti all'ufficio sulla base dell'accordo decentrato dell'ente di rispettiva competenza.

Nonostante la sede della struttura operativa sia ubicata presso il Comune capofila ogni Amministrazione dovrà comunque sempre assicurare la massima collaborazione all'ufficio unificato, nonché la gestione delle informazioni di base al pubblico per facilitare l'accesso ai servizi ed il necessario collegamento con l'ufficio associato.

La C.U.C. è operativa presso la sede del Comune competente per anno, il quale dispone la protocollazione di tutti gli atti di gara nel proprio registro protocollo e provvede a mettere a disposizione tutte le attrezzature necessarie per le attività assegnate. Nello svolgere le funzioni relative alla Centrale Unica di Committenza, cura la gestione delle procedure di gara, in particolare nelle procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture per la fase che va dal bando **all'aggiudicazione provvisoria** della gara, più precisamente:

a) collabora con l'ente aderente alla corretta individuazione dei contenuti dello schema del contratto, tenendo conto che lo stesso deve garantire la piena rispondenza del lavoro, del servizio e della fornitura alle effettive esigenze degli enti interessati;

b) concorda con l'ente aderente la procedura di gara per la scelta del contraente;

c) approva e sottoscrive, unitamente al R.U.P. il bando e il disciplinare di gara oppure le lettere di invito(nel caso di gara informale e di procedura ristretta).

d) definisce in caso di criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, i criteri di valutazione delle offerte e le loro specificazioni in collaborazione con il RUP;

e) redige gli atti di gara, ivi incluso il bando di gara, il disciplinare di gara e la lettera di invito;

f) cura gli adempimenti relativi allo svolgimento della procedura di gara in tutte le sue fasi, ivi compresi gli obblighi di pubblicità e di comunicazione previsti in materia di affidamento dei contratti pubblici e la verifica del possesso dei requisiti di ordine generale e di capacità

economico-finanziaria e tecnico-organizzativa;

g) richiede all'UREGA la nomina della commissione giudicatrice (in caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa);

h) provvede all'aggiudicazione provvisoria ;

i) trasmette al RUP il verbale di gara

i) cura gli eventuali contenziosi insorti in relazione alla procedura di affidamento, fornendo anche gli elementi tecnico-giuridici per la difesa in giudizio;

l) collabora con l'ente aderente ai fini della stipulazione del contratto;

m) cura, anche di propria iniziativa, ogni ulteriore attività utile per il perseguimento dell'obiettivo di rendere più penetrante l'attività di prevenzione e contrasto ai tentativi di condizionamento della criminalità mafiosa, favorendo al contempo la celerità delle procedure, l'ottimizzazione delle risorse e il rispetto della normativa in materia di sicurezza sul lavoro;

Le procedure si svolgeranno come di seguito:

La CUC si impegna, entro gg**. 20 dalla** ricezione della determina a contrarre ad attivare la procedura di gara.

Completata la procedura di aggiudicazione, la CUC rimette copia integrale del fascicolo relativo alla singola procedura di gara all'ente aderente, unitamente al verbale aggiudicazione provvisoria , ai fini degli atti consequenziali.

4. La Centrale Unica di Committenza effettua il monitoraggio sull'esecuzione del contratto, segnatamente per quanto concerne la redazione di eventuali varianti in corso d'opera e comunicazioni all'Autorità di Vigilanza dei contratti Pubblici oggi ANAC, ritardi sui tempi di esecuzione delle opere, formulazione di riserve e richieste di maggiori compensi da parte delle Imprese aggiudicatarie degli appalti.

   Nello svolgimento di tutte le attività di cui al presente articolo, la Centrale Unica di Committenza potrà chiedere chiarimenti, integrazioni ed approfondimenti all'Ente aderente.

ART.5 Funzioni ed attività di competenza dei singoli Comuni

1.Fermo restanti i rapporti di collaborazione, restano di esclusiva competenza degli enti aderenti, sia la fase che precede la predisposizione degli atti di gara (nomina del responsabile unico dei procedimenti, programmazione e scelta discrezionale dei lavori, dei servizi e delle forniture da acquisire, approvazione progetti, determinazione a contrattare e le relative procedure, ecc.), sia la fase che segue (stipula del contratto, consegna dei lavori, direzione dei

lavori, contabilità, collaudo, ecc.). In particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, restano di competenza del singolo ente aderente:

a) la nomina del responsabile unico del procedimento (RUP) ex art. 10 del d.lgs. n. 163/2006;

b) la redazione e l'approvazione dei progetti e degli atti elaborati, ivi compresa l'attribuzione dei valori ponderali in caso d'appalto da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, da riportare nel capitolato speciale d'appalto la programmazione di contratti pubblici di servizi e di forniture, la redazione e l'approvazione dei progetti e di ogni atto e elaborato che ne costituiscono presupposti, ivi compresa l'attribuzione dei valori ponderali in caso di appalti da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente vantaggiosa, da riportare nel capitolato speciale d'appalto;

c) l'adozione della determina a contrattare e la prenotazione di impegno di spesa;

d) Approvazione definitiva degli atti di gara;

e) la stipulazione del contratto di appalto, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante dell'amministrazione aggiudicatrice o mediante scrittura privata;

f) l'affidamento della direzione dei lavori o dell'esecuzione dei servizi ove non soggetto ad espletamento di gara;

g) ogni adempimento connesso alla corretta esecuzione dei lavori ed ai pagamenti sulla base degli stati di avanzamenti lavori;

h) il collaudo statico e tecnico-amministrativo delle opere ai sensi dell'art. 120 comma 1-2-2 bis del D.Lgs.163/2006 e ss.mm.ii.;

i) gli adempimenti connessi alla corretta esecuzione dei lavori, dei servizi e forniture ed ai pagamenti sulla base degli stati di avanzamento;

j) comunicazione e trasmissione all'Osservatorio dei contratti pubblici delle informazioni previste dall'art. 7 del d.lgs. n. 163/2006.

L'Ente aderente può delegare alla Centrale Unica di Committenza l'attività di validazione tecnica ed amministrativa dei progetti con oneri a proprio carico. L'Ente aderente potrà avvalersi del supporto della stazione appaltante nell'esame di eventuali proposte di varianti (in corso di esecuzione del contratto, in corso d'opera, progettuali in sede di offerta). Inserisci parte delle varianti. In caso di appalto da aggiudicare, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, l'Ente aderente assume gli oneri economici dei compensi spettanti ad eventuali componenti esperti esterni, che la Centrale unica di committenza

riterrà opportuno inserire nella commissione giudicatrice. Tali oneri saranno riportati nei quadri economici della spesa dei singoli interventi e, di conseguenza, nei relativi provvedimenti di approvazione emanati dallo stesso Ente aderente.

ART. 6 – Responsabilità della Centrale Unica

Alla direzione della Centrale Unica (Responsabile del servizio gare) è preposto un Responsabile all'uopo nominato dal Sindaco capo fila ed in caso di caso di assenza o impedimento potrà essere sostituito da altro personale del comune convenzionato.

Il responsabile dirige il servizio gare e il personale ad esso eventualmente assegnato dagli enti convenzionati. Ha piena autonomia nell'organizzazione delle risorse umane e strumentali e svolge tutte le funzioni gestionali previste dalla legge ivi comprese la sottoscrizione del bando e nomina la commissione di gara.

I componenti possono essere sostituiti da altri esperti designati dal R.U.P..

Inoltre per i lavori pubblici il R.U.P. dovrà svolgere i compiti previsti dagli artt. 9 e 10 del D.P.R. n. 207/2010.

ART. 7 Impegni dei Comuni aderenti

I Comuni perseguono l'obiettivo dell'omogeneità delle norme regolamentari, delle procedure amministrative e della modulistica in uso nelle materie di competenza del servizio associato oltre, all'uniformità dei comportamenti delle procedure e metodologie di svolgimento delle attività. A tali fini la Centrale Unica di Committenza avvalendosi della collaborazione delle professionalità specifiche di ogni comune provvede allo studio ed all'esame comparato di regolamenti, atti e procedure vigenti nei comuni aderenti, all'adozione di procedure uniformi, allo studio ed all'individuazione di modulistica uniforme in rapporto alle normative e procedure di riferimento per la gestione associata.

ART. 8 Bandi di gara

I bandi di gara saranno pubblicati sia nel sito web istituzionale albo-online e link "Bandi di gare" del Comune in cui ha sede la centrale di committenza, sia nel sito web del Comune associato.

Tutte le spese relative a pubblicazioni dei bandi ed avvisi di gara restano a carico del comune interessato.

ART.9 – Dotazioni organiche della Commissione di gare

Le funzioni amministrative concernenti la gestione della presente delega saranno esercitate nell'ambito del servizio Tecnico/Amministrativo del Comune sede della C.U.C. Il Responsabile del Settore/Area del comune capofila presiederà la commissione di gara, oltre a n. 2 componenti del comune interessato alla gara. Il segretario verbalizzante e due testimoni, apparterranno al comune

delegato. In caso di carenza di personale interno potrà avvalersi della collaborazione del personale dei Comuni di Capizzi, Cerami, e Sperlinga. In tutti gli adempimenti di gestione delle procedure di gara il comune interessato dovrà provvedere a supportare di personale il comune delegato.

ART.10 – Informazione ed accesso agli atti.

La Centrale Unica in quanto ufficio che produce e detiene stabilmente gli atti della procedura di gara fino all'aggiudicazione definitiva ad opera della Stazione Appaltante, assicura ai cittadini, singoli ed associati, ed in generale a chiunque vi abbia interesse l'accesso all'informazione sullo stato dei medesimi atti ai sensi della L.R. n. 10/91 e s.m.i.

ART. 11 – Richieste finanziamenti gestione associata

Il Comune sede della CUC si impegna a candidare il progetto Centrale di committenza sui bandi regionali e nazionali per il finanziamento dei servizi associati. L'eventuale finanziamento potrà essere utilizzato per abbattere i costi gestori da parte dei Comuni associati.

Art. 12 – Forme di consultazione

Il controllo dell'efficacia in termini di funzionalità ed economicità del servizio espletato sulla base della presente convenzione sarà demandato alla Conferenza dei Sindaci, composta dai Sindaci dei Comuni aderenti o da loro delegati, in rappresentanza degli Enti convenzionati.

ART. 13– Mezzi e costi della gestione associata

1. Gli oneri finanziari per la realizzazione della Centrale Unica di Committenza sono ripartiti secondo principi di solidarietà ed equa ripartizione degli stessi fra gli enti associati.
2. I Comuni aderenti alla convenzione saranno chiamati a partecipare ai costi gestionali all'ufficio unico per la gestione degli appalti dei Comuni secondo quanto stabilito dalla Giunta comunale del Comune sede della CUC e mediante parametri che tengono in debito conto il ricorso all'opera dell'ufficio da parte dei comuni stessi.

ART: 14 Decorrenza durata

1. La presente convenzione sarà operativa a seguito della sottoscrizione di tutti i Sindaci dei
2. Comuni aderenti previa necessaria sottoscrizione, anche per i Comuni aderenti ed avrà scadenza il 31/08/2019.
3. La convenzione può essere rinnovata, prima della scadenza naturale, mediante consenso espresso con deliberazioni consiliari, dagli Enti aderenti.

ART. 15 Modifiche della Convenzione

1. Le modifiche della presente convenzione sono approvate con deliberazioni uniformi adottate dai competenti organi comunali di tutti gli enti convenzionali;

ART. 16– Adesione di nuovi Comuni e recesso dalla Convenzione

1. Per tutta la durata della presente convenzione è consentito ad altri Comuni di aderire alla presente convenzione, previa l'approvazione della presente Convenzione da parte dei rispettivi Consigli Comunali. L'ingresso di un nuovo Comune non comporta, per i soggetti già aderenti, alcun obbligo di modificare la presente convenzione.
2. Ciascuno degli Enti convenzionati potrà recedere unilateralmente dalla presente convenzione attraverso apposita deliberazione consiliare e formale comunicazione da trasmettere, entro il 30 luglio, agli altri Comuni ad esso associati. Il recesso ha effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo. Restano, pertanto, a carico dei Comuni che hanno manifestato la volontà di recesso le spese sino all'operatività del recesso stesso.

ART. 17 – Controversie

1.Per la risoluzione delle questioni relative all'interpretazione ed applicazione della presente convenzione, nonché di ogni altra controversia, l'Organo deputato viene individuato nella Conferenza dei Sindaci.

2. Le eventuali controversie non risolte dalla Conferenza di cui al comma precedente saranno devolute alla giurisdizione del Giudice Ordinario.

3. Di comune accordo verrà definita la destinazione delle dotazioni di beni indivisibili acquistati dagli Enti aderenti per l'effettuazione della CUC. Nel caso di mancato raggiungimento dell'accordo si procederà a maggioranza dei Comuni.
4. Eventuali controversie da parte di soggetti terzi sotto qualsiasi forma, quali ricorsi amministrativi o giudiziari, sono trattate direttamente dall'Ente convenzionato per il quale è stata espletata la procedura di gara. La Centrale fornirà ogni informazione o elemento utile al contenzioso, attinente l'attività da essa svolta, anche sotto forma di relazione o parere.

ART. 18 Avvio servizio C.U.C.

Il servizio sarà avviato all'atto dell'esecutività della deliberazione di approvazione del presente documento da parte dei Comuni aderenti.

ART. 19 – Rinvio

1. Per quanto non previsto dalla presente convenzione o per modifiche successive introdotte da norme legislative al suo contenuto si opera rinvio automatico alle norme di legge vigenti in materia e ad eventuali intese che potranno essere raggiunte di volta in volta dai Comuni aderenti

ART. 20– Disposizioni finali

Della presente convenzione non vi è obbligo di chiedere la registrazione neanche in caso d'uso, ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. n. 131/1986, trattandosi di atti indicati nella tabella allegata al t.u. posti in essere tra Pubbliche Amministrazioni.

Nei casi in cui venga richiesta la registrazione, questa è volontariamente eseguita da chiunque abbia interesse a fornire certezza dell'esistenza. Le relative spese saranno sostenute dalla parte che ha chiesto la registrazione.

Lì 13/04/2014

Firmato :

Il Sindaco del Comune di Gagliano Castelferrato Dott. Salvatore Zappulla

Sindaco del Comune di Capizzi Avv. Giacomo Leonardo Purrazzo

Il Sindaco del Comune di Cerami Prof. Michele Pitronaci

Il Sindaco del Comune di Sperlinga Dott. Saverio Di Marco